

SÜDTIROL  BANK

Piano di sostituzione dei tassi nei prodotti indicizzati

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 26 settembre 2024

SOMMARIO

DOCUMENTO – STORIA DEL DOCUMENTO.....	3
PREMESSA.....	4
CONTESTO NORMATIVO	4
GLOSSARIO	6
1. PROCESSO DI SOSTITUZIONE DEGLI INDICI.....	9
1.1. Modalità di sostituzione degli indici	9
1.2. Comunicazione alla clientela della variazione dell'indice di riferimento	9
1.3. Comunicazione alla clientela della variazione dell'indice di riferimento	10
2. PROCESSO DI INVIO DELL'INFORMATIVA IN CASO DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO	10

DOCUMENTO – STORIA DEL DOCUMENTO

Data	Azione	Predisposto da	Revisionato da	Vers.	Data di approvazione CdA
19/09/2024	Prima Emissione	Paolo Cagol	Gianluca Giola	1.0	26 settembre 2024

PREMESSA

In ottemperanza all'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/1011 (di seguito, il "**Regolamento BMR**" o anche solo "**BMR**") e all'art. 118-bis del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ("**TUB**")¹, il presente documento rappresenta il "Piano di sostituzione dei tassi nei prodotti indicizzati" che è stato definito dalla Südtirol Bank Spa (la "**Banca**") al fine di individuare quali azioni intraprendere in caso di una variazione sostanziale ovvero della cessazione degli indici di riferimento adottati, compresi i criteri di scelta degli indici sostitutivi da utilizzare e le modalità del relativo inserimento nella contrattualistica interessata, di adeguamento dei contratti di riferimento e di invio delle comunicazioni periodiche di trasparenza.

CONTESTO NORMATIVO

I testi normativi di riferimento (il Regolamento BMR e il TUB, all'art. 118-bis) hanno introdotto specifici obblighi che gli utilizzatori di indici finanziari (o benchmark) sono tenuti a rispettare in caso di:

- a) emissione e strutturazione di strumenti finanziari indicizzati a tasso variabile;
- b) redazione di contratti indicizzati a tasso variabile, aventi ad oggetto operazioni e servizi disciplinati ai sensi del Titolo VI del TUB (anche ove diversi da quelli di cui all'art. 3, paragrafo 1, numero 18), del Regolamento BMR)².

Ai sensi del menzionato Titolo VI del TUB³, risultano esclusi dall'applicazione della presente disciplina i contratti con le banche ed altre controparti finanziarie.

Regolamento BMR

Il Regolamento BMR ha introdotto un quadro comune a livello europeo per assicurare l'accuratezza e l'integrità dei parametri utilizzati come indici di riferimento negli strumenti e nei contratti finanziari, anche al fine di misurare la performance dei fondi di investimento dell'Unione Europea.

A partire dal 2018, il Regolamento BMR si applica alla fornitura degli indici di riferimento e alla contribuzione dei dati ad essi correlati, consentendo un impiego omogeneo di tali parametri all'interno dell'Unione Europea, con significativi impatti che si riflettono in maniera distinta su Amministratori, contributori e utilizzatori di un benchmark.

Destinatari

Esso contiene disposizioni rivolte a tre categorie di soggetti:

¹ L'art. 118-bis del TUB, introdotto dall'art. 3 del D. lgs. 7 dicembre 2023, n. 207, ha dato attuazione all'art. 28, par. 2, del Regolamento (UE) 2016/1011, in materia di indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento.

² Rif. Regolamento BMR, art. 3, par. 1, n. 18. Per contratto finanziario si intende: a) qualunque contratto di credito, quale definito all'art. 3, lett. c), della direttiva 2008/48/CE; b) qualunque contratto di credito, quale definito all'art. 4, p. 3), della direttiva 2014/17/UE. Stante quanto specificato, il Regolamento BMR include esclusivamente i contratti di credito ai consumatori e di credito ai consumatori relativo a beni immobili residenziali, come definiti all'art. 3, lett. c) della direttiva 2008/48/CE, nonché all'art. 4, p. 3) della direttiva 2014/17/UE. Pertanto, il perimetro di applicazione è stato ampliato dal D. lgs. 7 dicembre 2023, n. 207, includendo tutti i contratti aventi ad oggetto operazioni e servizi disciplinati ai sensi del Titolo VI del TUB.

³ Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti.

- i fornitori di indici di riferimento: gli amministratori che controllano la fornitura di un indice di riferimento in termini di raccolta dei dati, lavorazione e determinazione dell'indice;
- i contributori di dati: i soggetti e gli intermediari vigilati che segnalano periodicamente ai fornitori di indici di riferimento i dati utilizzati per la determinazione degli indici stessi;
- gli enti vigilati: gli utilizzatori degli indici di riferimento (tra cui rientrano le banche e gli altri intermediari finanziari vigilati).

Questi ultimi (gli utilizzatori degli indici di riferimento) sono soggetti alle disposizioni contenute nel Regolamento BMR laddove svolgano attività rientranti in una delle seguenti fattispecie:

- emissione di strumenti finanziari per i quali si abbia discrezionalità sulla scelta e/o sul calcolo degli indici sottostanti;
- strutturazione di strumenti di copertura per clienti terzi su strumenti cartolarizzati emessi da questi, nella misura in cui la banca abbia scelto o calcolato l'indice o la combinazione di indici sottostanti le coperture;
- strutturazione per conto proprio o per conto di clienti terzi di strumenti finanziari per i quali si abbia discrezionalità sulla scelta e/o sul calcolo degli indici sottostanti;
- conclusione con i clienti di contratti finanziari (i.e. credito ai consumatori, credito immobiliare ai consumatori, aperture di credito e sconfinamenti su c/c di consumatori).

Classificazione degli indici

Il Regolamento BMR suddivide gli indici di riferimento in tre categorie con specifici requisiti in relazione alla loro natura: critici (per i quali le Autorità sovranazionali sono tenute a definire un indice sostitutivo), significativi (per i quali alle Autorità sovranazionali è consigliata la definizione di un indice sostitutivo) e non significativi (per i quali non è imposta né consigliata la designazione di un indice sostitutivo).

Limitazioni e oneri

La Banca, in qualità di impresa di investimento, può utilizzare esclusivamente a) gli indici di riferimento che sono forniti da un amministratore ubicato nell'Unione Europea e inclusi nell'apposito registro ESMA⁴ o b) gli indici di riferimento forniti da un amministratore ubicato in Paesi terzi, purché avallati secondo la procedura prevista dal Regolamento BMR.

In ogni caso, le entità sottoposte a vigilanza che utilizzano un indice di riferimento sono tenute a redigere e mantenere un solido piano scritto di sostituzione (ai sensi dell'art. 28 del Regolamento BMR) nel quale sono individuate e specificate le azioni da intraprendere nel caso di sostanziali variazioni dell'indice di riferimento o di sua cessazione⁵. Nel caso di emissione o offerta pubblica di strumenti finanziari rientranti nel perimetro normativo, il prospetto da pubblicare deve includere

⁴ Il Registro ESMA è accessibile al seguente link <https://registers.esma.europa.eu/publication/>.

⁵ Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento BMR, le entità sottoposte a vigilanza che utilizzano un indice di riferimento "redigono e mantengono solidi piani scritti che specificano le azioni che intendono intraprendere in caso di sostanziali variazioni di un indice di riferimento o qualora lo stesso cessi di essere fornito. Ove possibile e opportuno, detti piani descrivono uno o più indici di riferimento alternativi a cui si potrebbe fare riferimento, per la sostituzione degli indici di riferimento dei quali è stata sospesa la fornitura, indicando il motivo per cui tali indici sarebbero alternative valide. Le entità sottoposte a vigilanza forniscono i suddetti piani ed eventuali aggiornamenti all'autorità competente pertinente dietro richiesta di quest'ultima e li riflettono nella relazione contrattuale con i clienti".

informazioni chiare e ben visibili in merito all'uso di indici di riferimento forniti da un amministratore incluso nel registro previsto dalla normativa⁶.

TUB, art. 118-bis

L'art. 118-bis del TUB – denominato “Variazione sostanziale o cessazione di un indice di riferimento” – introduce un meccanismo di regolazione preventiva dei rapporti contrattuali, finalizzato a gestire l'eventuale variazione sostanziale o cessazione di un indice di riferimento. Tale meccanismo mira ad offrire, al verificarsi di tali eventi, un rimedio che consenta l'adeguamento del contratto secondo parametri predeterminati, evitando incertezze circa la validità e/o eseguibilità dello stesso.

Introdotta dall'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 207 del 7 dicembre 2023, essa evidenzia l'onere per la Banca di:

- a) pubblicare sul proprio sito internet il citato Piano di sostituzione, anche per estratto, mantenendolo costantemente aggiornato (comma 1);
- b) accertarsi che le clausole contrattuali aventi ad oggetto i tassi di interesse consentano al cliente di individuare, anche tramite rinvio al citato Piano di sostituzione, le modifiche all'indice di riferimento o l'indice sostitutivo per le ipotesi di variazione sostanziale o di cessazione dell'indice di riferimento applicato al contratto;
- c) comunicare al cliente, entro trenta giorni e in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente, le modifiche intervenute o l'indice sostitutivo individuato.

In conformità con quanto previsto dalla normativa sopra indicata, la Südtirol Bank Spa opera esclusivamente in qualità di utilizzatore di indici di riferimento. Pertanto, essa è tenuta alla redazione e all'aggiornamento del Piano di sostituzione dei tassi dei prodotti indicizzati.

GLOSSARIO

Amministratore dell'indice di riferimento

Il fornitore di uno o più indici di riferimento. Gli amministratori controllano la fornitura di un indice di riferimento in termini di raccolta dei dati, relativa lavorazione e determinazione dell'indice (es. European Money Markets Institute - EMMI per Euribor).

Indice di riferimento (o Benchmark)

Un indice in riferimento al quale viene determinato l'importo da corrispondere per uno strumento finanziario o per un contratto finanziario o il valore di uno strumento finanziario oppure un indice usato per misurare la performance di un fondo di investimento allo scopo di monitorare il rendimento di tale indice ovvero di definire l'allocazione delle attività di un portafoglio o di calcolare le commissioni legate alla performance.

⁶ Ai sensi dell'art.29 par. 2, inoltre, “qualora l'oggetto di un prospetto da pubblicare conformemente alla direttiva 2003/71/CE o alla direttiva 2009/65/CE riguardi valori mobiliari o altri prodotti di investimento associati a un indice di riferimento, l'emittente, l'offerente o la persona che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato provvede affinché il prospetto includa anche informazioni chiare e ben visibili indicanti se l'indice di riferimento è stato fornito da un Amministratore incluso nel registro di cui all'art.36 del presente regolamento”

Cessazione dell'indice di riferimento:

Indicazione, proveniente dall'amministratore, della conclusione della pubblicazione di un indice di riferimento.

Clausola di riserva (fall-back)

Clausola inclusa all'interno di uno strumento finanziario o di un contratto finanziario che consente di sostituire l'indice di riferimento principale, in caso di sua variazione sostanziale o cessazione.

Contratti aventi ad oggetto operazioni e servizi disciplinati ai sensi del Titolo VI del TUB

A titolo esemplificativo e non esaustivo, i mutui ipotecari, i mutui fondiari, i mutui chirografari, i contratti a tempo indeterminato, i conti correnti passivi, i conti deposito, i certificati di deposito, i depositi a risparmio.

Contratto finanziario

I contratti di credito ai consumatori e di credito ai consumatori relativo a beni immobili residenziali come definiti all'art. 3, lett. c), della direttiva 2008/48/CE, nonché all'art. 4, punto 3), della direttiva 2014/17/UE. Nell'ambito del presente documento, il perimetro di applicazione è stato ampliato, includendo tutti contratti aventi ad oggetto operazioni e servizi disciplinati ai sensi del Titolo VI del TUB. I contratti finanziari rappresentano, pertanto, un sottoinsieme dei contratti.

Contributori dell'indice di riferimento

I soggetti e gli intermediari vigilati che segnalano periodicamente ai fornitori di indici di riferimento i dati utilizzati per la determinazione degli indici stessi.

Interbank Offered Rates (IBOR)

Serie di indici di riferimento calcolati giornalmente, in base ai tassi d'interesse richiesti per cedere a prestito depositi in una data divisa, da parte delle principali banche operanti sul mercato interbancario.

Operazioni a brevissima scadenza o operazioni overnight

Operazioni estinte il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui sono state costituite.

Piano di sostituzione dei tassi

Il documento che contiene e descrive in dettaglio le azioni che la Südtirol Bank Spa si impegna a intraprendere in caso di sostanziali variazioni o di cessazione degli indici di riferimento, dalla stessa utilizzati, nonché le modalità di selezione degli indici sostitutivi da utilizzare e del relativo inserimento nella contrattualistica, il processo di adeguamento dei contratti in essere con la clientela e di invio delle comunicazioni previste al verificarsi di sostanziali variazioni o della cessazione degli indici (così come l'invio dell'informativa, in caso di aggiornamento del Piano di sostituzione precedentemente pubblicato).

Prodotti indicizzati

Prodotti il cui valore finanziario (ad es., il valore delle cedole) viene definito mediante l'utilizzo di un indice di riferimento (es. EURIBOR).

Registro ESMA

Il registro contenente gli indici di riferimento amministrati da enti terzi, che sono utilizzabili da parte di enti supervisionati all'interno dell'Unione Europea.

Risk Free Rates (RFRs)

Indici di riferimento cd. risk free, definiti come sostituti degli IBOR e amministrati dalle principali Banche Centrali mondiali (per es., Bank of England per SONIA o Federal Reserve per SOFR).

Sede di negoziazione

Un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione.

Strumento finanziario

Qualsiasi strumento di cui alla sezione C dell'allegato I alla direttiva 2014/65/UE, per il quale è stata presentata richiesta di ammissione alla negoziazione in una sede di negoziazione o che è negoziato in una sede di negoziazione, oppure attraverso un internalizzatore sistematico.

Utilizzatore dell'indice di riferimento

Ente vigilato (per es., la Banca o altro intermediario finanziario).

Variazione sostanziale dell'indice di riferimento

La variazione metodologica sostanziale utilizzata per la determinazione dell'indice di riferimento che non consente di stabilire continuità all'interno dell'indice stesso. Queste variazioni vengono comunicate alla Banca dagli amministratori degli indici. Non integrano tale fattispecie le variazioni quantitative dell'indice di riferimento dovute alla naturale fluttuazione giornaliera del parametro.

1. PROCESSO DI SOSTITUZIONE DEGLI INDICI

1.1. Modalità di sostituzione degli indici

Con riferimento agli strumenti finanziari e ai contratti indicizzati, la Südtirol Bank Spa si impegna a sostituire tempestivamente i rispettivi tassi di riferimento, secondo le fattispecie riportate nelle tabelle che seguono.

TIPOLOGIA DI CONTRATTI	MODALITÀ DI SOSTITUZIONE DELL'INDICE
Contratti indicizzati a tasso variabile, aventi ad oggetto operazioni e/o servizi disciplinati ai sensi del Titolo VI del TUB.	Applicazione della clausola di fall-back presente nel contratto, con specifico rinvio al Piano di sostituzione dei tassi nei prodotti indicizzati per l'identificazione dell'indice sostitutivo.

TIPOLOGIA DI STRUMENTI FINANZIARI	MODALITÀ DI SOSTITUZIONE DELL'INDICE
Emissione di titoli obbligazionari e/o di altri strumenti finanziari di provvista.	Applicazione delle clausole inerenti agli strumenti finanziari, quali descritte all'interno della relativa documentazione di offerta.

1.2. Comunicazione alla clientela della variazione dell'indice di riferimento

All'occorrenza, la Banca comunica l'indice sostitutivo di riferimento, secondo le modalità di comunicazione scelte dal cliente per l'invio della corrispondenza relativa al rapporto contrattuale e nel pieno rispetto delle disposizioni di legge applicabili, specificando:

- l'indice soggetto a cessazione o a variazione;
- l'indice sostitutivo (da applicare al posto dell'indice cessato o variato);
- le modalità di sostituzione dell'indice;
- la data di applicazione dell'indice sostitutivo.

Con particolare riferimento ai contratti aventi ad oggetto operazioni e servizi disciplinati ai sensi del Titolo VI del TUB, in conformità all'art. 118-bis, comma 3, del TUB la Banca comunica al cliente, entro trenta giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente, le modifiche o l'indice sostitutivo individuati.

La modifica, come sopra comunicata, si intenderà approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione.

In caso di recesso il cliente ha diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate, anche con riferimento al tasso di interesse e tenendo conto, ove necessario, dell'ultimo valore disponibile dell'indice di riferimento.

1.3. Comunicazione alla clientela della variazione dell'indice di riferimento

Nella tabella che segue sono riportati gli indici di riferimento che possono essere adottati per gli strumenti finanziari e i contratti indicizzati a tasso variabile della Südtirol Bank Spa.

In caso di cessazione o di variazione sostanziale di uno degli indici di riferimento previsti, la Banca utilizzerà gli indici sostitutivi sotto specificati, nel rispetto del processo identificato nel presente documento.

INDICE DI RIFERIMENTO	INDICE SOSTITUTIVO	AMMINISTRATORI	IDONEITÀ DEGLI INDICI SOSTITUTIVI
EURIBOR	Tasso BCE (refi rate)	Indice di riferimento: EMMI	Tasso ufficiale definito dalla BCE
		Indice sostitutivo: BCE	

2. PROCESSO DI INVIO DELL'INFORMATIVA IN CASO DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO

In ottemperanza all'art. 118-bis, comma 1, del TUB, gli eventuali aggiornamenti al presente documento sono portati a conoscenza della clientela almeno una volta all'anno, ovvero alla prima occasione utile, nell'ambito delle periodiche comunicazioni di trasparenza.